“Monopattini e bici elettriche: le violazioni più ricorrenti e le prassi operative”

Pescantina 14/11/2025

Dott .Fabio Perella

Sinistrosità

- L'Istat ha iniziato a raccogliere i dati sulla sinistrosità dei monopattini a partire dal 2020, periodo caratterizzato dall'emergenza Covid e inizio del grande utilizzo di tale veicolo.

- Recenti studi effettuati negli USA hanno però ricavato conclusioni abbastanza scontate:

1. Il tasso delle lesioni derivanti non solo dalla sinistrosità a bordo di monopattini ma dal mero utilizzo superiore a quello dei motoveicoli;
2. Traumi facciali dovuti al mancato uso di mezzi di protezione adeguati;
3. Aumento di sinistrosità legato allo sharing;

Dati ISTAT 2024

- Nel 2024 si è consolidato definitivamente il ritorno a una mobilità su livelli analoghi a quelli pre-pandemia, con un aumento degli spostamenti per motivi di lavoro, studio e turismo. Sul fronte dell'incidentalità stradale, il numero delle vittime è rimasto pressoché stabile rispetto al 2023, mentre si registra un aumento degli incidenti e dei feriti.
- Il numero di morti in incidenti stradali ammonta a 3.030 (-0,3% rispetto al 2023), quello dei feriti a 233.853 (+4,1%), per un totale di 173.364 incidenti stradali (+4,1%). Rispetto al 2019, le vittime e i feriti sono diminuiti (rispettivamente del -4,5% e -3,1%), mentre gli incidenti stradali mostrano un leggero aumento (+0,7%).
- Il numero delle vittime cresce tra i conducenti e i passeggeri di motocicli, di monopattini e di autocarri, mentre diminuisce per le altre categorie. In particolare, si contano 830 vittime tra i motociclisti (+13,1% rispetto al 2023) e 146 tra gli occupanti di autocarri (in aumento del 30,4%); tra gli utenti di monopattini elettrici aumentano anche gli infortunati: il numero dei feriti sale a 3.751 e quello dei morti (entro i 30 giorni dall'incidente) a 23, cui si aggiunge 1 pedone (nel 2023 erano rispettivamente 3.195 e 21). Le vittime tra gli occupanti di autovetture scendono a 1.252 (-6,0% rispetto al 2023), tra i ciclomotoristi a 61 (-10,3%), tra i pedoni a 470 (-3,1%) e tra gli utenti di biciclette – anche elettriche – a 185 (in diminuzione del -12,7% rispetto al 2023 quando erano 212).

Istat

INCIDENTI STRADALI Anno 2024

INCIDENTALITÀ NEL TEMPO

VARIAZIONE 2024 / 2023

+4,1%	+4,1%	-0,3%
INCIDENTI	FERITI	VITTIME

VARIAZIONE 2024 / 2019

Rispetto al 2019, anno di benchmark per il decennio per la sicurezza stradale 2021-2030

+0,7%	-4,5%	-4,5%
INCIDENTI	FERITI	VITTIME

INCIDENTALITÀ MONOPATTINI

CONDUCENTI E PASSEGGERI

3.895	3.751	23
INCIDENTI	FERITI	VITTIME

PEDONI INVESTITI

176	179	1
INCIDENTI	FERITI	VITTIME

VITTIME E FERITI

FERITI

233.853 FERITI ▶ 641 FERITI AL GIORNO

16.989 FERITI GRAVI | 2023 ▶ +0,7% SUL 2022

47 FERITI GRAVI AL GIORNO

3.030 VITTIME ▶ 51,4 TASSO DI MORTALITÀ ▶ 8 AL GIORNO

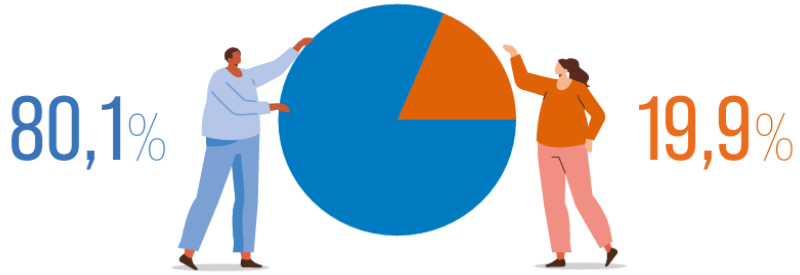

VITTIME PER TIPO DI UTENTE

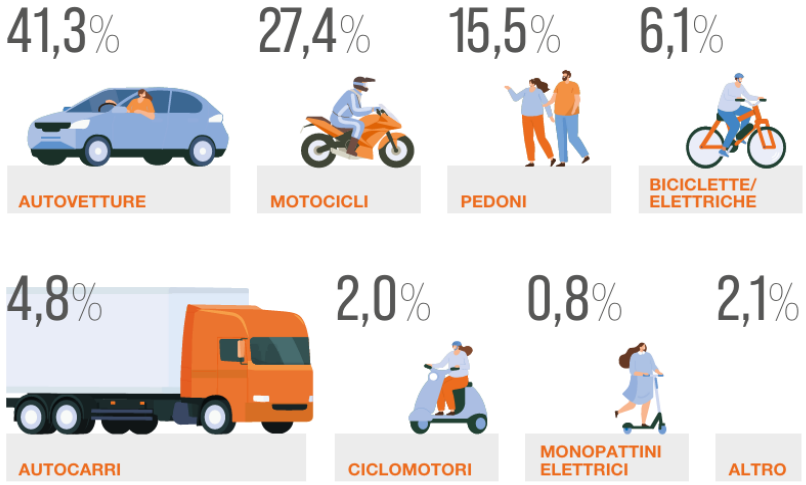

Bici elettriche

- Le bici elettriche sono velocipedi a pedalata assistita detti anche «pedelec»
- Per l'**art. 50 del C.d.s.** vengono considerati velocipedi le bicilette a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW o 0,5 kW (riconosciuto questo aumento con il DL 68/2022) se adibiti al trasporto merci (aventi determinate caratteristiche del piano di carico) la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare; tali veicoli possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.
- Tali veicoli non devono essere omologati, non devono essere assicurati e durante la circolazione devono rispettare le regole imposte per i ciclisti (vedi art. 182 C.d.s.).
- Il c. 2 bis. prevede esplicitamente che quando il velocipede non ha una delle caratteristiche sopra descritte deve essere considerato un ciclomotore ed il conducente sarà soggetto alle sanzioni di cui all'art. 97 C.d.s.
- C. 2 ter prevede una sanzione da € 1.084 a € 4.339 per chi fabbrica, produce, pone in commercio o vende veicoli a pedalata assistita che sviluppino una velocita prevista superiore ai 25 km/h.

Requisiti del motore

- Il motore ausiliario elettrico delle pedelec deve avere una potenza nominale continua massima di 0,25 KW o 0,5 Kw se adibiti al trasporto di cose;
- Deve essere sempre subordinato alla pedalata salvo spostamento fino a 6 km/h se il veicolo è munito di questo dispositivo di assistenza;
- Deve fermarsi se i pedali non girano;
- La propulsione muscolare fino a 25 km/h deve essere l'elemento prevalente, se il ciclista smette di pedalare il motore elettrico si deve disattivare
- Motore hub-drive posizionato all'interno del mozzo di una delle due ruote;
- Motore mid-drive posizionato sulla centrale del telaio.

«Dispositivi a manopola»

- I dispositivi a manopola possono essere presenti in sostituzione della levetta o di un pulsante o di un programma del computer di bordo a patto che non comandino direttamente ed in maniera autonoma il motore ausiliario se non per regolare la potenza durante la pedalata assistiva fino al raggiungimento dei 25 km/h.

- Deve fungere da modulatore dell’assistenza del motore elettrico

CICLO A PROPULSIONE

- Permettono di avanzare senza pedalare;
- Propulsione ausiliaria superiore ai 250 W e non superiore ai 1.000W permettendo pertanto di raggiungere i 25 km/h senza pedalare o con una ridotta spinta muscolare;
- Vengono pertanto ritenuti dalla normativa europea veicoli a motore della categoria L1e (cicli a propulsione) a decorrere dal 01.01.2016 (v.di regolamento UE 168/2013);
- Le pedelec per effetto dell'art. 2 c. 2 lett.h sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento UE 168/2013.
- Omologazione ed immatricolazione ex art. 97 c.d.s.

ALTERAZIONI

- Ad oggi in Italia non è vietato acquistare, vendere, commercializzare kit di modifica per i velocipedi a pedala assistita ma ne è vietato l'utilizzo sul veicolo;

Accertamenti per la verifica della modifica di un velocipede a pedalata assistita

- L'accertamento tecnico finalizzato alla verifica dell'eventuale manomissione e/o fabbricazione di un velocipede che presenta requisiti difformi a quelli prescritti dal codice possono essere svolti con le seguenti modalità:

1. Mediante rilevatore di velocità approvato e tarato;
2. Specifici banchi di prova certificati

Requisiti per la conduzione velocipedi a pedalata assistita

- Per condurre un velocipede (diverso dal monopattino elettrico) non sono stabiliti requisiti particolari di età. Anche un minore, perciò, può utilizzare liberamente un velocipede sulla strada.
- Il conducente deve essere, in ogni caso, idoneo per requisiti fisici e psichici necessari per la guida del velocipede, anche in relazione alle caratteristiche strutturali del mezzo che deve condurre. Egli non può circolare ubriaco o in stato di alterazione da stupefacenti o psicofarmaci.
- Non sono richiesti titoli abilitativi per la loro conduzione.
- Non vi è l’obbligo del casco
- Non devono essere assicurati

Equipaggiamenti

- Un’importante modifica sui dispostivi dei velocipedi i è stata apportata dalla legge 177 del 25.11.2024 che ha modificato l’art 68 c.d.s. :
- devono sempre essere dotati dei dispositivi luminosi e di segnalazione visiva previsti dall'art. 68 CDS sia di giorno sia di notte o in condizioni di scarsa visibilità ;
- devono tenere accesi e utilizzare i dispositivi di cui sono dotati, durante la circolazione su strade e piste, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità. In tali situazioni, i velocipedi sprovvisti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva o qualora essi non siano funzionanti, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
- Inoltre, per i ciclisti che circolano fuori dei centri abitati, da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere o nelle gallerie , vi è l'obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità

MONOPATTINI ELETTRICI «genesi»

- I monopattini elettrici hanno cominciato a diffondersi in maniera massiccia a partire dal 2019, a propulsione prevalentemente elettrica hanno avuto successo per il ridotto costo di acquisto, veicolo di tendenza tra alcune categorie di persone e per il tramite di alcuni servizi di modalità condivisa (sharing) hanno integrato l'offerta dei trasporti locali.
- E' cosi che grazie alla L. 145/2018 (*Legge di bilancio anno 2019*) all'art. 1 c. 102 aveva previsto che:
- *«Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione»*
- E' così che il MIT con il proprio Decreto 229/2019 avvia operativamente la sperimentazione

Legge 160/2019 (L. di bilancio 2020)

La Legge di bilancio 2020 ha stralciato i monopattini elettrici dalla sperimentazione equiparandoli ai velocipedi;

Art. 1 c. 75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.

Questa Legge è stata poi in seguito modificata dalla L. 8/2020 (Milleproroghe 2020) che ha aggiunto alla L.160/2019 altri 7 sub commi, dalla Legge 156/2021 che ha totalmente riscritto la legge 160/2019 sulla parte dei monopattini aggiungendo 23 nuovi commi, la Legge 15/2022 ha corretto la circolazione fuori dai centri abitati mentre con il **Decreto del 18/08/2022 il MIT ha disciplinato le caratteristiche tecniche dei monopattini**.

Infine le Legge 177/2024 entrata in vigore a dicembre 2024 ha apportato importanti modifiche a tutto il codice della strada e anche alla Legge 160/2019 (tale Legge prevede l'emanazione di uno specifico decreto del MIT avente la finalità di prevedere le caratteristiche tecnico/costruttive dei monopattini)

Requisiti e caratteristiche dei monopattini

Nelle more dell'adozione di una specifica normativa a livello europeo o nazionale (Decreto atteso e previsto dalla L. 177/2024) i monopattini devono avere le seguenti specifiche previste dall'art, 1 c. 75 della L.169/2019;

- Assenza di posti a sedere;
- Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 KW;
- Segnalatore acustico;
- Regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti previsti per la circolazione (6km/h nelle aree pedonali e 20 km/h negli altri casi ossia strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h);
- Marcatura CE;
- Indicatori di svolta e di freno su ambi le ruote;
- Luci bianche anteriori e rosse posteriori ove le situazioni lo prevedano (30 min dopo tramonto, orari notturni e scarsa visibilità)

Dimensioni

Il diametro minimo delle **ruote** è di 203,2 mm (8"). Gli pneumatici devono essere dotati di battistrada, il cui spessore deve essere tale da garantire una sufficiente tenuta in tutte le condizioni di uso.

Le **dimensioni massime dei monopattini elettrici** sono:

- 2 metri di lunghezza;
- 75 centimetri di larghezza nel suo punto più largo, compreso il manubrio ed esclusi gli eventuali indicatori di svolta;
- 1,50 metri di altezza.

La **massa in ordine di marcia** (cioè, la massa del veicolo a vuoto, pronto per il normale utilizzo, comprendente la massa dei liquidi e delle dotazioni di serie indicate dalle specifiche del costruttore, con esclusione del peso delle batterie) non deve essere superiore a 40 kg.

MARCATURA CE

- La direttiva Comunitaria 2006/42/CE ha imposto che il fabbricante o il mandatario di apporre sui monopattini elettrici la marcatura CE che deve avere la seguente forma:

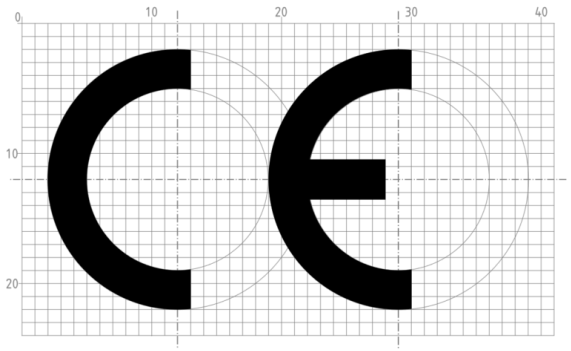

- Ai sensi del DD 18/08/2022 i monopattini devono avere anche l’apposita etichetta del carico massimo che può sopportare in normali condizioni d’uso.

Requisiti per la conduzione

La L.160/2019 stabilisce i seguenti requisiti per la conduzione:

- Aver compiuto 14 anni (c. 75 octies)
- Non è richiesto il possesso di nessun titolo abilitativo (patente);
- Uso del casco obbligatorio(c. 75 novies)
- Contrassegno di identificazione(c. 75 vicies quater)
- Assicurazione obbligatoria(c. 75 vicies ter)

Casco obbligatorio

L'obbligo di indossare il casco prima previsto solo per i minorenni con l'introduzione del c. 75-novies ha esteso l'obbligo a chiunque conduca tale veicolo.

I caschi da indossare sono i seguenti:

- **UNI EN 1078** caschi per adulti destinati per l'utilizzo di biciclette, Skateboard e pattini a rotelle;

- **UNI EN 1080** caschi per bambini sotto i 7 anni **(i monopattini si possono invece guidare solo se si hanno compiuto i 14 anni)**

Appare una grave mancanza che non è stata prevista la sanzione come nell'art. 171 C.d.s. per la guida dei ciclomotori se si utilizza il monopattino con il casco slacciato.

La sanzione per la violazione di cui al c. 75-novies comporta il pagamento della somma di € 50,00 PMR entro 5 gg € 35,00 nessuna sanzione accessoria a carico del mezzo.

Contrassegno obbligatorio

Con il c. 75-vicies quater viene introdotto l'obbligo da parte dei proprietari di richiedere per poi esporlo un apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile stampato dall'Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato a un prezzo da stabilirsi con appositi decreto.

«I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato.»

Il proprietario avrà inoltre l'obbligo *di «comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili»*

Nulla invece è stato indicato sull'eventuale passaggio di proprietà del monopattino.

Contrassegno obbligatorio

Va precisato che il rilascio del contrassegno non coincide con l'immatricolazione del monopattino che ad oggi non è richiesta, l'intento della norma è chiaramente quello di responsabilizzare proprietari e conducenti di tali veicoli anche in base alla responsabilità prevista dall'art. 196 c.d.s. (principio di solidarietà).

Il contrassegno non sarà assimilabile nemmeno da una targa pertanto non risponderà alle eventuali violazioni previste specificatamente dagli artt. 100 c.d.s. e seguenti, non sarà prevista la rifrangenza nessuna posizione fissa per la collocazione.

Per i monopattini a noleggio il contrassegno sarà rilasciato a nome dell'impresa autorizzata ad esercitare il servizio previsa delibera di Giunta quale proprietaria del veicolo, appare logico però che risponderà della violazione la persona a cui il mezzo era stato locato (identificazione tramite app del noleggio) al momento dell'accertata violazione.

Contrassegno obbligatorio Decreto MIT 210/2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione della Legge 177/2024, ha emanato il **Decreto Dirigenziale n. 210 del 27 giugno 2025**, che disciplina i criteri e le modalità di stampa e applicazione dei contrassegni identificativi per i monopattini elettrici.

Questo Decreto da luglio 2025 non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nonostante il decreto sia stato emanato, l’adozione effettiva delle nuove disposizioni relative ai contrassegni e, di conseguenza, all’acquisto delle assicurazioni, è ancora bloccato perché il provvedimento non specifica i costi relativi all’emissione dei contrassegni, e un successivo decreto ministeriale dovrà stabilirne ufficialmente il prezzo al pubblico prima che possano essere acquistati.

Caratteristiche del contrassegno Decreto MIT 210/2025

- • **Materiale:** Pellicola plastificata adesiva, non rimovibile e retroriflettente.
- • **Dimensioni:** 50 x 60 mm, con sfondo bianco e caratteri neri.
- Stampato su supporto plastificato dotato di proprietà adesive, non rimovibile, al fine di garantirne l'integrità e la permanenza sul monopattino elettrico•
- **Elementi di Sicurezza:** Deve riportare l’emblema della Repubblica Italiana, incisioni antistrappo e sistemi anticontraffazione (serigrafia).
- • **Stampa:** Affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ogni contrassegno avrà una combinazione alfanumerica unica di sei caratteri.
- **Applicazione del Contrassegno:** Deve essere applicato in modo **ben visibile e permanente**.
- • **Posizionamento Preferenziale:** Sul parafango posteriore, se il monopattino ha un alloggiamento apposito, in posizione centrale rispetto alla larghezza del monopattino.
- • **Posizionamento Alternativo:** Sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. In questo caso, deve essere a un’altezza tra 20 cm e 120 cm dal suolo.
- • **Visibilità:** Deve essere posizionato in verticale e leggibile, con il lato corto in orizzontale, senza che venga coperto da accessori o parti del veicolo, e mantenuto pulito.
- **Composizione della Combinazione Alfanumerica:**
- • La combinazione sarà formata da **tre lettere e tre numeri**, in ordine da destra verso sinistra.
- • **Lettere:** Partono dalla “B” e non includono vocali o lettere che possono essere confuse (come A, E, I, O, Q, U).
- • **Numeri:** Vanno dal 2 al 9, escludendo 0 e 1.
- • La sequenza viene assegnata in modo automatico per evitare doppioni e facilitare i controlli. Alcune combinazioni sono riservate o escluse per motivi istituzionali o di opportunità.

Assicurazione obbligatoria

La riforma portata dalla Legge 177/2024 ha introdotto l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi ex art. 2054

Infatti l'art. 75-vicies quinquies riporta letteralmente che *«I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»*

Come previsto dal CAP pertanto l'obbligo di assicurazione dei monopattini riguarda la circolazione sia sulle strade sia sulle aree private (art. 122 CAP)

Appare chiaro, nonostante le inziali incertezze post approvazione delle modifiche citate, che tale obbligo è sospeso fino all'effettiva e completa attuazione della normativa sul contrassegno identificativo.

L'assicurazione obbligatoria varrà anche per ogni singolo monopattino facente parte delle flotte operanti nell'ambito del noleggio.

Assicurazione obbligatoria sanzioni

Nonostante l'obbligo assicurativo risponda alle regole del CAP le violazioni per la mancanza sono disciplinate e sanzionate in maniera differente rispetto all'art. 193 del c.d.s.

Infatti ex art. 1 c. 75-quater e 75- undevicies chi circola con un monopattino elettrico privo della prescritta copertura assicurativa RCA sarà soggetto alla sola **sanzione pecuniaria di € 100,00 Pmr entro 5 gg € 70,00.**

Nessuna sanzione accessoria prevista.

Monopattini a noleggio

- Il c. 75-ter prevede letteralmente che:

Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, **possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale**, nella quale devono essere previsti, oltre al **numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione**:

a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, imponendo al gestore del servizio **l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree.**

- Il c. 75-sexiesdecies prevede che gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, **devono altresì prevedere l'obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.**

Monopattino senza le caratteristiche richieste

Violazione dell'art. 1 c. 75 e 75 quater e 75 undevicies

- avente motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,5 kW (6)
- dotato di posto a sedere (di altezza non superiore a 54 cm, altrimenti non si applica questa sanzione ma si considera ciclomotore)
- non rispondente alle caratteristiche del decreto 4 giugno 2019 (specificare quali)
- senza il segnalatore acustico
- senza il regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies
- senza la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006
- Sviluppava una velocità superiore a 20 km/h o non aveva il regolatore come sopra

La sanzione sarà di euro 200,00 PMR entro 5 gg € 140,00 tranne nel caso in cui visarà il sequestro finalizzato alla confisca per circolazione con motore termico o con potenza superiore a 1kW.

Monopattino con motore potenza superiore a 1kW o termico

In questo caso non sarà ammesso il pagamento in misura ridotta

Nell'ipotesi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca (monopattino con motore termico ovvero con motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 1 kW) il verbale deve essere inviato, entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione, al prefetto della provincia dove la violazione è stata commessa. Per la confisca si seguono le regole generali previste dall'articolo 213 del codice della strada, per cui il veicolo è sottoposto a sequestro e affidato al proprietario, ovvero al conducente, se in grado di assumere la funzione di custode.

Non essendo ad oggi identificabile tramite il contrassegno prassi vuole che al verbale vengano allegato le foto del veicolo, chiaramente essendo un bene mobile non registrato si considera il conducente (salva prova contraria) proprietario dello stesso.

Nel caso di circolazione da parte di minori il veicolo si considera di proprietà del genitore salvo prova contraria.

SANZIONI RICORRENTI

- Articolo 1, commi 75-bis, 75-undevicies circolazione senza indicatori di svolta e senza il freno agente su entrambe le ruote **SANZIONE € 200,00 Pmr entro 5 gg € 140,00;**

Circolare :

- Senza fare uso dei dispositivi di segnalazione visiva(luce anteriore bianca o gialla fissa e rossa fissa e catadiottri posteriore nell'orario richiesto e/o nella situazione che lo richeideva)
- Senza fare uso del giubbotto di alta visibilità (nell'orario richiesto e/o nella situazione che lo richiedeva);
- Circolare senza avere compiuto 14 anni (questa violazione esclude quella dell'art. 115 c.d.s.);
- Circolare senza fare uso del casco protettivo;
- Circolare trasportando persone, animali o trainando (o facendosi trainare);
- Circolazione sul marciapiede;
- Circolazione contromano;
- Circolazione senza avere il libero uso delle mani (non esclude il 173 c.d.s.)
- Circolare su strade in cui non è consentito;
- Superando la velocità consentita (20 km/h o 6 Km/h in aree pedonali)

SANZIONE pmr € 50,00 ENTRO 5 GG € 35,00 e nessuna sanzione accessoria.

SOSTA MONOPATTINI

- C. 75-quinquiesdecies. È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 75-vicies semel della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote quindi PMR € 41,00 entro 5 gg € 28,70.

Si ritiene che non sia applicabile l'articolo 159, nella parte in cui prevede la rimozione obbligatoria per le violazioni dell'articolo 158, commi 1, 2 e 3. Si può, al limite, ritenere possibile la rimozione prevista dall'articolo 159, comma 1, lettera c), per tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione, in quanto la norma non fa uno specifico riferimento alla violazione che ha dato luogo al grave intralcio o pericolo

Sanzioni contrassegno identificativo

Articolo 1, comma 75-viciesquater, «Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente **produce o distribuisce** i contrassegni per monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del codice della strada.»

Sanzione Pmr € 430,00 entro 5 gg 301,00

I contrassegni devono essere immediatamente sequestrati e del sequestro è dato atto nel verbale di contestazione deve essere altresì redatto il verbale di sequestro applicando l'art. 213 c.d.s.

Invece la circolazione senza esporre il contrassegno o contrassegno alterato o contraffatto ex c. 75 quater e 75 undevicies comporterà la sanzione Pmr di € 100,00 entro 5 gg di € 70,00, logicamente in caso di accertamento di falsificazione o alterazione incorreranno nei reati specifici gli autori dell'illecito penale.

Sarà punita sempre con la sanzione Pmr di € 100,00 entro 5 gg di € 70,00 la circolazione senza l'aggiornamento delle generalità del titolare del contrassegno.

FINE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE